

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES legge n. 3/2012 e successive modifiche

Il Giudice dott. Anna Loredana Ciulla,

letto il ricorso presentato nell'interesse di  la documentazione allo stesso allegata e le note depositate in data 17.02.2021;

ritenuto che le modalità secondo le quali dovrà procedersi alla vendita del compendio da liquidare, costituito da beni in comunione con soggetti estranei alla procedura, dovranno essere espressamente indicate nel programma di liquidazione che il gestore della crisi provvederà a redigere nei termini di legge;

rilevato che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 ter del decreto legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Trapani risiedendo il ricorrente in un comune ricompreso nel relativo circondario;

considerato che l'istante ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole per le ragioni esplicitate in ricorso e nella relazione particolareggiata, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte tenuto conto sia degli emolumenti mensilmente percepiti che del patrimonio prontamente liquidabile;

ritenuto che l'istante rientra nel novero dei soggetti che possono accedere alla presente procedura, che si tratta di soggetto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima legge n. 3/2012;

rilevato che il gestore della crisi ha confermato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta ed ha attestato la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio;

rilevato che secondo quanto attestato dal gestore della crisi non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., debba essere esclusa dall'attivo la retribuzione o l'assegno pensionistico di cui il ricorrente è o diverrà titolare per l'importo eccedente quello mensile netto di € 250,00 (somma questa che sarà acquisita alla procedura) e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione fissata in anni 4, avuto riguardo alle esigenze di vita dell'istante quali emergono dagli atti;

rilevato che l'art. 15 comma VIII l. cit. consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

ritenuto, pertanto, che l'avv. [REDACTED]-nominata dal referente dell'OCC quale gestore della crisi- può essere nominata liquidatore dei beni;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da [REDACTED] nato Roma l. [REDACTED] e residente in Erice, nella via [REDACTED]

nomina liquidatore l'avv. [REDACTED];

dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter della legge n. 3/2012; dispone - ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit.- l'esclusione dall'attivo della retribuzione o dell'assegno pensionistico di cui il ricorrente è o diverrà titolare per l'importo eccedente quello mensile netto di € 250,00 (somma questa che sarà acquisita alla procedura) e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione fissata in anni 4;


dispone che il liquidatore:

trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio competente in relazione agli immobili da liquidarsi;

proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;

provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;

predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;

stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dal liquidatore, avv. , precisandosi che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà predisporre il rendiconto da inviare ai creditori e ai ricorrenti;

dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Trapani mediante adozione delle necessarie cautele prescritte in materia di tutela del diritto alla privacy.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Trapani, 4 marzo 2021.

Il Giudice

Dott. Anna Loredana Ciulla